

NOVE

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Anno

Comunicazione di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a (Prov.) il
 con residenza/ sede legale a
 in Via n.
 C.F. tel., fax
 email

COMUNICA

1) di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, relativa al ravvedimento operoso con riferimento all'Imposta Comunale sugli Immobili dell'anno per:

- OMESSO VERSAMENTO** **ACCONTO** **SALDO** (scadenza)
 (ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza con sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30%) + interessi legali)
- OMESSO VERSAMENTO** **ACCONTO** **SALDO** (scadenza)
 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) + interessi legali)
- OMESSA DICHIARAZIONE** (scadenza)
 (ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza con sanzione pari al 8,33% (1/12 del 100%, con un minimo di Euro 4,25 se non è dovuta imposta) + interessi legali)
- INFEDELE DICHIARAZIONE** (scadenza)
 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con sanzione pari al 5% (1/10 del 50%) + interessi legali)

2) di aver provveduto al versamento dell'importo di Euro così determinato:

Data scadenza	
Data ravvedimento	
Ritardo gg.	
% interessi ¹	

Imposta dovuta	
Sanzione del%	
Interessi	
Totale versato	

Si allega copia della/e ricevuta/e di versamento.

....., lì

.....

(firma)

1. Gli interessi legali sono stabiliti nella misura del 2,5% annuo fino al 31 dicembre 2007 e nella misura del 3% annuo a partire dal 1° gennaio 2008.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Articolo 13 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quanto non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. ... *omissis* ...

4. (abrogato)

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14

5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
- b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
- c) al comma 1, lettera c), *le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono*, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».